



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

CARTELLA DI PAGAMENTO: E' SUFFICIENTE CHE LA MOTIVAZIONE PONGA IL CONTRIBUENTE IN CONDIZIONE DI COMPRENDERE LE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO POSTE A FONDAMENTO DELLA PRETESA IMPOSITIVA.

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania - Sezione 8, Sentenza del 24/7/2025, n. 5351

Composizione

Pres. Montagna – Rel. Francesco Pastore

154 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - 152 CARTELLA DI PAGAMENTO - IN GENERE

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) – MODALITÀ DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO – CARTELLA DI PAGAMENTO - Obbligo di motivazione - Contenuto -

Massima

In tema di motivazione, la cartella di pagamento deve avere un contenuto tale da porre il contribuente in condizione di comprendere le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della pretesa impositiva, al fine di consentirgli di esercitare efficacemente il diritto di difesa. (Nella fattispecie, la Corte di giustizia ha accolto il ricorso dell'Ufficio in quanto la cartella consentiva di comprendere le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della pretesa impositiva, mediante richiamo all'atto presupposto notificato, alla puntuale indicazione della causale della pretesa impositiva, dell'anno di imposta, dell'importo dovuto - anche per sanzioni ed interessi - e delle norme giuridiche).

Rif. normativi

Art. 7 della l. n. 212/2000

ufficiomassimariocpgt@finanze.it
<https://massimario.giustizia-tributaria.it>



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Rif. Giurisprudenziali Cass. SU n. 22281 del 2022 (VEDI)

Anno pubbl. 2025